



SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE

IL RESPONSABILE

MARCELLO CAPUCCI

Prot. PG/2017/0669546
19 ottobre 2017

Al Presidente del Tavolo di Concertazione

INVIATO TRAMITE PEC

OGGETTO: parere in merito all'applicazione della misura di mitigazione della sospensione della emissione della dichiarazione di decadenza, di cui alla D.G.R. n. 894 del 2016.

In relazione alla vostra richiesta di parere (acquisita agli atti con prot. PG.2017/630679 del 27/09/2017) si forniscono i seguenti chiarimenti.

La deliberazione di Giunta regionale n. 894 del 13 giugno 2016 ha individuato nuovi limiti di reddito per l'accesso e la permanenza negli alloggi erp al fine di favorire la mobilità e di assicurare l'utilizzo del patrimonio erp da parte delle famiglie più bisognose, stabilendo al contempo delle misure di mitigazione che il Comune può adottare in favore di nuclei che superano tali limiti in modo da rendere l'applicazione dei nuovi limiti sostenibile e graduale.

I nuovi limiti di reddito sono vigenti dalla data di esecutività della delibera, ossia dalla pubblicazione nel BURERT avvenuta il 24 giugno 2016. Ciò significa che successivamente a tale data gli accertamenti annuali sulla permanenza del requisito del reddito (ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001) andavano effettuati applicando i nuovi limiti di reddito (24.016,00 euro ISEE e 49.000,00 euro patrimonio mobiliare).

Tra le "possibili misure di mitigazione" la deliberazione stabilisce che *"il Comune, in via di prima applicazione del presente provvedimento, può individuare nel regolamento comunale, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 24 del 2001, i casi nei quali l'emissione della dichiarazione di decadenza può essere sospesa, indicandone il termine massimo"*, comunque non superiore ai 2 anni.

Questa misura di mitigazione può operare qualora il superamento dei limiti di reddito (ISEE o patrimonio mobiliare) sia al

Viale A. Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.3750
051.527.3777

pru@regione.emilia-romagna.it
pru@postacert.regione.emilia-romagna.it

massimo del 10% oppure quando il superamento è al massimo del 20% per i nuclei in condizioni di fragilità o vulnerabilità.

Quindi è rimessa alla discrezionalità del Comune la scelta se avvalersi o meno della sospensione della emissione della dichiarazione di decadenza e, qualora se ne avvalga, la specificazione delle condizioni di fragilità e vulnerabilità dei nuclei, mentre sono tassativi i limiti di superamento del reddito (10% o 20%) e il limite massimo dei 2 anni.

Inoltre la delibera specifica che questa misura si applica in via di prima applicazione della D.G.R. n. 894/2016, con ciò intendendo che la misura può operare nel primo accertamento effettuato applicando i nuovi limiti di reddito e per una sola volta.

Il Tavolo solleva perplessità sulla individuazione della nozione di “prima applicazione” e chiede chiarimenti in modo da definire con certezza a chi e quando può essere applicata questa misura di mitigazione.

Si premette che senza il regolamento comunale è impossibile applicare questa misura di mitigazione, sia perché il Comune deve scegliere se farvi ricorso o meno (non si dimentichi che non c'è obbligatorietà) sia perché il Comune deve definire alcuni elementi per l'applicazione della misura.

In assenza di specifiche previsioni in tal senso nel regolamento, pertanto, non è applicabile la presente misura di mitigazione alle decadenze che, comunque, vengono individuate sulla base dei parametri reddituali previsti dalla D.G.R. n. 894/2016.

Ora appare chiaro che se il Comune, successivamente all'entrata in vigore della D.G.R. n. 894/2016, ha tempestivamente deciso di utilizzare la misura di mitigazione e dunque approvato il regolamento per definirne la puntuale disciplina, i dubbi sulla prima applicazione non si presentano. Il Comune infatti avrebbe verificato i redditi degli assegnatari secondo i nuovi limiti sapendo già, grazie al regolamento sulle mitigazioni approvato, quali nuclei potevano usufruire della mitigazione. In altre parole, in tale caso, la prima applicazione dei nuovi limiti di reddito coincideva con la prima applicazione del regolamento comunale.

I Comuni del vostro ambito territoriale stanno invece approvando i regolamenti comunali solo ora e quindi hanno già effettuato nel 2016, dopo l'entrata in vigore della D.G.R. n. 894/2016, la prima verifica del reddito applicando i nuovi limiti di reddito ma in carenza del regolamento comunale sulle mitigazioni.

Alla luce di quanto ricordato sopra si ritiene che quella effettuata nel 2016 debba essere considerata la prima applicazione della D.G.R. n. 894/2016 (ossia dei nuovi limiti di reddito) e quindi la misura di mitigazione della sospensione può operare solo nei confronti dei nuclei che risultano aver superato i limiti di reddito (comunque non oltre il 20%) nell'ambito di questo accertamento.

Ci risulta che le posizioni degli assegnatari che nel 2016 hanno superato i nuovi limiti di reddito siano state “congelate” in attesa dell'uscita del regolamento comunale. Non appena i regolamenti comunali saranno approvati tali posizioni dovranno essere “risolte” individuando i nuclei che possono usufruire della mitigazione della sospensione della emissione della dichiarazione di decadenza, fermo restando che coloro che si

collocavano oltre il limite massimo del 20% del reddito dovevano già essere dichiarati decaduti (non potendo comunque usufruire di questa misura di mitigazione).

Si suggerisce di specificare nei regolamenti comunali questo aspetto, specificando anche che i 2 anni massimi di sospensione decorrono dall'accertamento del 2016, e di provvedere ai relativi conguagli sotto il profilo del canone di locazione per i nuclei che usufruiscono della mitigazione (a cui va applicato il canone maggiorato deciso dal Comune).

Se invece (altra soluzione prospettata nella richiesta di chiarimenti) il Comune applicasse la mitigazione anche ai nuclei che superano i limiti di reddito nell'accertamento del 2017, avremmo in sostanza una seconda applicazione della misura (determinata dal lasso temporale intercorso tra la delibera regionale e l'assunzione del regolamento comunale) e ciò non appare coerente con la disciplina regionale.

Si ricorda che la misura di mitigazione consistente nella sottrazione dell'alloggio dal patrimonio erp non è limitata alla prima applicazione, nel senso che può essere sempre disposta dal Comune (alle condizioni indicate all'art. 20, comma della L.R. n. 24/2001).

Ing. Marcello Capucci

Per informazioni sulla presente pratica rivolgersi a:

Raffaella Lumbrici, tel. 051.5276070 Email: raffaella.lumbrici@regione.emilia-romagna.it

Nome file: L.R. n.24 del 2001/pareri/prima applicazione misura di mitigazione